

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841 Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio – Iscr. Trib. Roma n. 397/99 – Iscr. ROC n. 1123

n. 22 del 9 giugno 2003

Sommario

- Ordine pubblico: l'indennità può spettare anche due volte nello stesso giorno
- > L'esonero per le lavoratrici madri vale per tutte le fasce dei turni continuativi articolati sulle 24 ore
- > EuroCQ: i tassi più bassi
- > Indennità meccanografica: spetta anche senza corso da terminalista
- > Congedi per eventi e cause particolari: sollecitata l'applicazione della normativa
- Soggiorni marini, montani ed all'estero per gli orfani ed i figli degli appartenenti alla Polizia di Stato
- Convitti e semiconvitti Inpdap: posti riservati ed agevolazioni economiche per il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza

Ordine pubblico: l'indennità può spettare anche due volte nello stesso giorno Come molti ricorderanno sul n. 15 di questo notiziario, nel commentare in linea di massima positivamente la circolare 333-G/2.3.81.(09/03) del 24 marzo 2003, spiegammo come essa fosse stata sollecitata per superare interpretazioni restrittive nell'applicazione dell'indennità di ordine pubblico che permanevano anche dopo la nuova formulazione della norma introdotta dall'articolo 10, d.P.R. 163/2002.

In precedenza, si rammenti, le controversie erano dovute al fatto che l'indennità era definita "giornaliera" e, pertanto, nel caso in cui due diversi servizi di ordine pubblico venivano effettuati sì in giorni diversi, ma nell'ambito delle ventiquattrore tra l'inizio del primo ed il termine del secondo (ad esempio un 14.00/20.00 ed un 8.00/14.00 consecutivi), veniva riconosciuta un'unica indennità giornaliera.

Ed è stato proprio per questo motivo che, nel citato ultimo contratto di lavoro, si prevede ora che l'indennità in argomento *«è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore»*, chiarendo così che, nell'esempio precedente, essendo due i turni giornalieri effettuati saranno due le indennità cui si avrà diritto.



La circolare ha dunque spiegato che, sulla base del nuovo riferimento al "turno giornaliero", l'aggettivo va riferito alla "giornata solare" e non alle ventiquattrore, riportando inoltre un'ampia casistica che aveva sgombrato il campo dalla maggior parte degli equivoci possibili sul principio: l'indennità di ordine pubblico spetta per ciascun servizio effettuato nell'ambito della giornata solare e non nell'ambito delle ventiquattrore.

Con nota n. 149/2002 del 5 maggio scorso il Siulp ha chiesto pertanto che venisse chiarita l'applicazione della normativa in relazione a due specifiche tipologie particolarmente ricorrenti e rispetto alle quali la circolare poteva apparire lacunosa.

Il riferimento è al caso in cui vengano effettuati due servizi di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, nell'ambito della stessa giornata solare ed, in proposito, la nota faceva riferimento a due situazioni esemplificative:

- Il dipendente che effettui al mattino, come da programmazione, servizio di ordine pubblico in sede (manifestazione di piazza) con turno di servizio 7.00/13.00 e che, quella sera stessa, venga chiamato ad effettuare un ulteriore servizio di ordine pubblico in sede (servizio allo stadio) con turno di servizio 19.00/24.00;
- Il dipendente appartenente a reparto inquadrato che effettui al mattino, come da programmazione, servizio di ordine pubblico fuori sede (manifestazione di piazza) con turno di servizio 7.00/13.00 e che, quella sera stessa, venga chiamato ad effettuare un ulteriore servizio di ordine pubblico (servizio allo stadio) in altra sede, sempre diversa da quella di servizio, con turno di servizio 19.00/24.00.

Con nota n. 557/RS/01/20/1828 del 4 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha dunque chiarito che, nelle situazioni prospettate, *«al dipendente verranno liquidate due distinte indennità di ordine pubblico»*.

Ovviamente nel primo caso verranno corrisposte due indennità di ordine pubblico in sede, nel secondo due indennità di ordine pubblico fuori sede, sempre a condizione che ciascun turno di servizio abbia avuto durata di almeno quattro ore e fermo restando il diritto al compenso per lavoro straordinario.

Sul nostro *web,* all'indirizzo *www.siulp.it*, nell'area "circolari" e nello spazio dedicato a "Tutti i contratti".

L'esonero per le lavoratrici madri vale per tutte le fasce dei turni continuativi articolati sulle 24 ore Continuano a pervenire quesiti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera b), d.P.R. 164/2002, ove si prevede l'«esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio».

Generalmente le problematiche insorgono in merito al proposito, apparentemente nutrito da taluni uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di interpretare in senso restrittivo l'espressione "turni continuativi".

In base a tale interpretazione restrittiva la lavoratrice che si trovi in una delle descritte situazioni potrebbe essere impiegata in servizi continuativi, purché non effettui l'intera turnazione.

Se fosse corretta tale interpretazione, dunque, la citata lavoratrice



potrebbe essere impiegata, ad esempio, come "piantone" per i turni 7.00/13.00 e 13.00/19.00.

Così, evidentemente, non è, atteso che è lo stesso tenore letterale della norma ad escludere tale possibilità, così come più volte evidenziato dallo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza, tra l'altro con nota n. 333-A/9807.F.6.2 del 10 aprile scorso, ove si prescrive esplicitamente che «le dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione del predetto beneficio non potranno essere impiegate in nessuna delle fasce orarie in cui si articola la turnazione h 24».

Sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio dedicato a "Tutti i contratti" e nell'area "circolari".

Speciale Polizia di Stato

abbiamo ridotto ulteriormente i tassi —

Finanziamento 1

Finanziamento 2

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi		
5.164,00	105,00	62,00		
7.747,00	159,00	94,00		
10.329,00	214,00	123,00		
12.911,00	268,00	158,00		
15.494,00	317,00	192,00		
18.076,00	366,00	225,00		
20.658,00	420,00	253,00		
23.244,00	476,00	285,00		
25.823,00	502,00	316,00		

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo gen./mar. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

CESSIONE DEL QUINTO PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi 65,00	
4.648,00	103,00		
6.197,00	136,00	86,00	
9.296,00	203,00	129,00	
11.362,00	249,00	157,00	
12.395,00	271,00	174,00	
13.944,00	306,00	193,00	
16.527,00	360,00	228,00	
19.109,00	417,00	265,00	
21.175,00	457,00	292,00	

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2003)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro Cessioni









Direzione Generale di Roma

EUROCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Indennità meccanografica: spetta anche senza corso da terminalista

Il principio costituzionale secondo cui la retribuzione corrisposta al lavoratore deve essere proporzionale alla prestazione effettivamente resa è sicuramente tra i più noti ma, ciononostante, non sempre risulta applicato in concreto.

Emblematica, in tal senso, la vicenda relativa all'attribuzione

KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno



dell'indennità meccanografica, prevista dall'articolo 5 d.P.R. 146/1975 per «... il personale formalmente assegnato ... ai centri meccanografici od elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori».

La circolare n. 333-G/2.2.08 del 22.3.1995, per contro, limitava il diritto alla corresponsione dell'indennità al personale in possesso della qualifica di "operatore terminalista di I livello" che effettuasse un'attività di aggiornamento della memoria elettronica dell'unità centrale e non una mera attività di interrogazione della memoria stessa.

Il Siulp aveva ripetutamente denunciato la sperequazione esistente in danno dei moltissimi operatori che, pur non avendo frequentato specifici corsi, vengono di fatto impiegati con mansioni di terminalista e, con nota n. 67/2002 il 14 febbraio scorso, aveva preso atto con soddisfazione del mutamento di indirizzo operato, dopo numerosi dinieghi, dal Dipartimento della pubblica sicurezza a partire dal caso di un operatore in servizio presso la Questura di Reggio Emilia.

Con quella stessa nota veniva pertanto ulteriormente sollecitata l'estensione del beneficio a tutti gli operatori impiegati come terminalisti, indipendentemente dall'avvenuta frequenza del corso, mediante l'emanazione di apposita circolare.

Lo scorso 28 maggio il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato la circolare n. 333-G/3.1.08.MEC, mediante la quale vengono impartite agli uffici periferici le istruzioni necessarie affinché l'indennità meccanografica venga riconosciuta l'indennità prescindendo dal possesso della qualifica di terminalista con decorrenza retroattiva, nei limiti della prescrizione quinquennale dei crediti.

Ciò significa che al personale non in possesso della qualifica di terminalista, ma impiegato come tale, verrà corrisposta l'indennità meccanografica non solo per il futuro, ma anche per tutto il periodo di effettivo impiego passato, fino a cinque a ritroso dalla data di emanazione della ministeriale, consultabile insieme alla nostra nota nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo <u>www.siulp.it</u>.

Congedi per eventi e cause particolari: sollecitata l'applicazione della normativa Come noto la legge 8 marzo 2000, n. 53 ha introdotto numerose e significative innovazioni non solo in tema di "sostegno della maternità e della paternità", ma anche per "il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Uno degli aspetti di maggior interesse è rappresentato dal diritto riconosciuto dall'articolo 4, comma 1: «La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa».

Appare evidente, quindi, che si tratta di un importante passo avanti rispetto alla previdente prassi delineata dalla circolare n. 333-A/9817.B (4) del 15 aprile 1986, ove correttamente si rileva la differenza normativa esistente tra il congedo straordinario spettante "di diritto" e quello "per



gravi motivi", la cui concessione è facoltà dell'Amministrazione.

Alcune delle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 1 L. 53/2000 coincidono con quelle che, in base a quanto disposto dalla citata circolare, danno luogo alla concessione del congedo straordinario; per tale motivo il Dipartimento della pubblica sicurezza è apparso sinora orientato ad opporre un diniego alle richieste di fruizione dei citati permessi retribuiti.

Tale orientamento non appare tuttavia rispondente né allo spirito né alla lettera del dettato normativo: se da un lato è vero che la ripetuta circolare prevede la concessione di periodi di congedo straordinario maggiori rispetto ai tre giorni previsti dalla norma in argomento, è anche vero che tale congedo straordinario, rappresentando una concessione, può anche essere negato, a differenza dei permessi in termini.

C'è poi un altro aspetto rilevante: la circolare, per la concessione, fa riferimento al coniuge, ai figli, ai genitori, ai suoceri, ai fratelli e sorelle, ai cognati; l'articolo 4, comma 1 estende invece il riferimento ai parenti entro il secondo grado (compresi quindi, ad esempio, nonni, zii e cugini di primo grado) ed alle persone anagraficamente conviventi.

E' stata dunque segnalata l'evidente l'opportunità di emanare una circolare che chiarisca agli uffici periferici che la fruizione dei permessi in parola costituisce un preciso diritto del personale, non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Eventuali richieste di congedo straordinario per gravi motivi dovranno poi essere valutate continuando ad applicare i criteri stabiliti dalla ministeriale 15.4.1986, consultabile nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo <u>www.siulp.it</u>, mentre nell'area "legislazione" è presente la legge 53/2000.

Soggiorni marini, montani ed all'estero per gli orfani ed i figli degli appartenenti alla Polizia di Stato Con circolare n. 559/C/2/A/2 del 12 maggio 2003 il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato le modalità per richiedere l'accesso ai soggiorni marini, montani ed all'estero per gli orfani ed i figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Sono previste le seguenti possibilità:

Centro studi di Fermo.

Si svolgeranno due turni di soggiorno, per complessivi 140 posti:

- 1° TURNO: dal 22 giugno al 5 luglio per n. 85 minori dai 6 ai 12 anni;
- 2º TURNO: dal 06 al 19 luglio per n. 55 minori dai 13 ai 16 anni di età;
 Centro montano di Badia Prataglia

Dal 21 giugno al 5 luglio 2003, presso il Centro Montano di Badia Prataglia, verranno ospitati 26 nuclei familiari con figli portatori di handicap; il soggiorno sarà gratuito per il disabile ed un congiunto.

Scambio di ospitalità con i figli dei dipendenti delle polizie italiana e francese

Dal 4 al 25 agosto 2003, 26 ragazzi italiani, orfani e figli di dipendenti della Polizia di Stato dai 10 ai 14 anni, saranno ospiti della Polizia Francese presso il Centro di vacanze dell'O.M.P.N. di Osmoy, mentre un pari numero di ragazzi francesi soggiorneranno, nel mese di luglio, presso il Centro Studi di Fermo.

Soggiorno-studio a Londra

Gli orfani ed i figli dei dipendenti della Polizia di Stato in età compresa tra i 15 ed i 18 anni non compiuti potranno fruirne nei seguenti periodi:



- 1° periodo: dal 2 al 16 luglio 2003 (con rientro il 16 luglio)
- 2º periodo: dal 29 luglio al 12 agosto 2003 (con rientro il 12 agosto).

I termini per la presentazione delle domande, i requisiti da possedere e le condizioni di partecipazione sono riportati sulla circolare, consultabile sul nostro web, all'indirizzo <u>www.siulp.it</u>, area "circolari", ove è inoltre possibile trovare tutta la modulistica necessaria.

Convitti e semiconvitti Inpdap: posti riservati ed agevolazioni economiche per il personale appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza L'Inpdap indice, per l'anno scolastico 2003/2004, un concorso per conferire in convitto e semiconvitto n. 5.029 nuovi posti presso le proprie strutture a gestione diretta e presso alcuni Convitti Nazionali convenzionati.

Indice, inoltre, un concorso per conferire n. 67 posti in convitto presso le proprie strutture a gestione diretta in favore di studenti universitari.

Nei Convitti Inpdap vengono inoltre messi a concorso ulteriori n. 55 posti in convitto e semiconvitto da riservare agli orfani e figli di appartenenti al personale della Polizia di Stato, frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori.

Presso le proprie Strutture a gestione diretta , l'Inpdap fornisce per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori alloggio e vitto durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, lavaggio e stiratura della biancheria, spese di trasporto dal Convitto alla sede scolastica, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del materiale di cancelleria (fino ad un massimo di € 77.47), spese sanitarie, spese per gite di un solo giorno, integrazione, nella misura del 50 per cento, delle spese per gite articolate in più giorni, limitatamente al territorio nazionale, organizzate dal Convitto.

Per i Convitti convenzionati l'Inpdap assume a proprio carico le seguenti prestazioni: pagamento dell'intera retta annua limitatamente agli orfani, integrazione della retta richiesta da ciascun Convitto nei limiti della effettiva permanenza dello studente, pagamento delle tasse scolastiche, acquisto del materiale di cancelleria (fino ad un massimo di € 77.47), spese sanitarie, spese per le gite limitatamente agli orfani e spese per le gite di un solo giorno per gli ospiti non orfani.

Per gli studenti frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e superiori, la domanda deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R (per la data della ricezione farà fede il timbro postale), a pena di decadenza, entro e non oltre il termine del **15 luglio 2003**, presso gli Uffici provinciali Inpdap nella cui competenza territoriale insiste il Convitto convenzionato prescelto e nel caso di Convitti Inpdap direttamente presso la sede degli stessi.

Per gli studenti universitari la domanda dovrà essere presentata o spedita a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro e non oltre l'**8 agosto 2003**, direttamente alla Direzione del Convitto Inpdap prescelto.

Il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza sosterrà, per i figli dei dipendenti vincitori di posti nei Convitti Inpdap a gestione diretta, l'onere della quota a carico delle famiglie e, per i vincitori di posti nei Convitti Nazionali, oltre la suddetta quota anche l'integrazione della retta richiesta da ciascun Convitto.

Il bando di concorso, ove sono specificate in dettaglio le modalità ed i requisiti per parteciparvi, nonché l'elenco completo dei convitti, è consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo *www.siulp.it*, area "circolari".



La serenità passa attraverso le proprie scelte

Speciale Polizia di Stato

abbiamo ridotto ulteriormente i tassi

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 8,650% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo gen./mar. 2003). Sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Dietro autorizzazione Banca erogatrice.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

TAN dal 5,00% al 5,50%. Il TAEG applicato agli esempi è del 11,500% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2003)

in 60 mesi	in 120 mesi	NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
105,00	62,00	4.648,00	103,00	65,00
159,00	94,00	6.197,00	136,00	86,00
214,00	123,00	9.296,00	203,00	129,00
268,00	158,00	11.362,00	249,00	157,00
317,00	192,00	12.395,00	271,00	174,00
366,00	225,00	13.944,00	306,00	193,00
420,00	253,00	16.527,00	360,00	228,00
476,00	285,00	19.109,00	417,00	265,00
502,00	316,00	21.175,00	457,00	292,00
	105,00 159,00 214,00 268,00 317,00 366,00 420,00 476,00	105,00 62,00 159,00 94,00 214,00 123,00 268,00 158,00 317,00 192,00 366,00 225,00 420,00 253,00 476,00 285,00	105,00 62,00 4.648,00 159,00 94,00 6.197,00 214,00 123,00 9.296,00 268,00 158,00 11.362,00 317,00 192,00 12.395,00 366,00 225,00 13.944,00 420,00 253,00 16.527,00 476,00 285,00 19.109,00	105,00 62,00 4.648,00 103,00 159,00 94,00 6.197,00 136,00 214,00 123,00 9.296,00 203,00 268,00 158,00 11.362,00 249,00 317,00 192,00 12.395,00 271,00 366,00 225,00 13.944,00 306,00 420,00 253,00 16.527,00 360,00 476,00 285,00 19.109,00 417,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso. KTESIOS ha rinnovato la convenzione con il Ministero dell'Interno (27/12/2003).

UNICA AGENZIA DI SETTORE PER LA POLIZIA DI STATO



€uro Cession Quinto IN CONVENZIONE

STULP







Direzione Generale di Roma - EUROCQ di Marin Clara - L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma